

Regolamento per la costituzione e la tenuta dell'elenco degli Operatori Economici dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

(emanato con DR n. 407/2016 del 08.04.2016 – pubblicato nel B.U. n. 234 del 14.04.2016)

Indice sommario

Titolo I - Elenco degli Operatori Economici

Capo I

Art. 1 Definizioni

Capo II

Art. 2. Elenco degli Operatori Economici e sue finalità

Art. 3. Iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici

Art. 4. Soggetti ammessi a richiedere l'iscrizione all'Elenco

ART. 5. Requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco degli Operatori Economici

Titolo II - Esito delle richieste

Art.6. Accoglimento delle richieste

Art. 7. Annullamento delle richieste

Art. 8. Rigetto delle richieste

Titolo III - Posizione dell'Operatore Economico in Elenco

Art. 9. Sospensione dall'Elenco degli Operatori Economici

Art. 10. Esclusione dall'Elenco degli Operatori Economici

Art. 11. Cancellazione dall'Elenco degli Operatori Economici

Titolo IV - Utilizzo e Gestione dell'Elenco da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Art . 12. Utilizzo dell'Elenco da parte delle Unità organizzative dell'Ateneo

Art. 13. Verifiche

Art.14. Trattamento dei dati

Titolo V - Disposizioni finali

Art. 15. Modifiche al Regolamento

Art.16. Pubblicità

Art.17. Abrogazioni

Art. 18. Entrata in vigore

Titolo I - Elenco degli Operatori Economici

CAPO I

ART. 1. Definizioni

- **Acquisizione in economia:** s'intende la procedura di affidamento definita dal Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna emanato con D.R. 1588 del 09/12/2015 e s.m.i.
- **Cottimo fiduciario:** è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi;
- **Responsabile unico** del procedimento: soggetto al quale sono attribuiti tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
- **Unità organizzativa:** si intendono tutti i centri di spesa dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna che acquisiscono autonomamente beni e servizi in economia.
- **Operatore Economico:** il termine comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.

CAPO II

Art. 2. Elenco degli Operatori Economici e sue finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Elenco di Operatori Economici dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per l'acquisizione di forniture e servizi in economia.
2. L'Elenco degli Operatori Economici, di seguito per brevità denominato Elenco, è uno strumento di semplificazione per l'individuazione degli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti per le acquisizioni in economia.
3. L'istituzione dell'Elenco concorre a garantire la qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture; nonché a rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
4. L'Elenco è costantemente aperto all'adesione degli Operatori interessati in possesso dei requisiti per l'iscrizione. L'iscrizione all'Elenco non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione agli affidamenti in economia.

Art. 3. Iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici

1. Le imprese che intendono presentare la domanda di iscrizione all'Elenco dovranno accedere al sito accessibile dal Portale di Ateneo al seguente link <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/elenco-degli-operatori-economici>.
2. Gli Operatori Economici devono indicare nella domanda di iscrizione almeno un'attività economica ed una categoria merceologica.

La scelta risultante dalla domanda di iscrizione non è vincolante per la partecipazione agli affidamenti delle unità organizzative, in quanto l'Operatore Economico può essere individuato anche per la fornitura di beni e servizi che non rientrano esattamente nell'attività economica e nella categoria merceologica scelte al momento della richiesta di iscrizione.

Al momento della richiesta di iscrizione gli Operatori Economici possono indicare i prodotti da loro offerti.

L'Operatore Economico può offrire prodotti diversi e ulteriori da quelli indicati nella domanda di iscrizione.

3. La domanda d'iscrizione compilata on line dovrà essere scaricata, firmata digitalmente dal legale rappresentante, ricaricata a sistema ed inviata al Servizio Elenco Fornitori tramite procedura telematica.
4. L'Operatore Economico, salvo sia necessario acquisire ulteriore documentazione ai fini delle valutazioni e verifiche in merito al possesso dei requisiti, riceverà notifica automatica di avvenuta iscrizione in Elenco.
5. La domanda si intende in ogni caso accolta se nei 30 giorni successivi l'Università non comunica motivi ostativi all'iscrizione.
6. La domanda di iscrizione può essere sottoscritta digitalmente da un procuratore dell'operatore economico. In tal caso, la procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma, dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione.

Art. 4. Soggetti ammessi a richiedere l'iscrizione all'Elenco

1. Sono ammessi a richiedere l'iscrizione all'Elenco gli Operatori Economici come definiti dalle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici e nei limiti previsti dalle stesse.
2. In relazione alla natura del presente Elenco non sono ammessi a presentare l'iscrizione i raggruppamenti temporanei di imprese e gli Operatori Economici non iscritti al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o, se stranieri, in analogo Registro del paese in cui l'Operatore ha sede legale.

Art. 5. Requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco degli Operatori Economici

1. Gli Operatori Economici che intendono presentare la domanda di iscrizione all'Elenco devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dalla Legge per affidamenti di contratti pubblici.
2. Al momento dell'iscrizione, gli Operatori Economici attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.
3. Nei limiti previsti dall'Ordinamento, l'Università invita, se necessario, gli Operatori Economici a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
4. L'autocertificazione del possesso dei requisiti ha validità 6 mesi dalla data di sottoscrizione.
L'operatore che intenda rimanere iscritto in Elenco deve procedere al rinnovo dell'autocertificazione presentando domanda di rinnovo dell'iscrizione con le stesse modalità telematiche previste per l'iscrizione e descritte all'art. 3 del presente Regolamento.
5. L'Operatore Economico si impegna a comunicare all'Università qualsiasi variazione di quanto in precedenza dichiarato, compresa la variazione dei nominativi dei referenti che possono gestire i

dati dell'azienda, inviando l'aggiornamento dei propri dati attraverso la modalità telematica descritta all'art. 3.

Recepita la modifica, il sistema invierà all'Operatore Economico notifica di avvenuto aggiornamento dei dati.

6. Nel caso in cui, per effetto di tali modifiche, si renda necessario verificare il possesso dei requisiti per la permanenza in Elenco, il Servizio Elenco Fornitori invierà comunicazione di avvio del procedimento di verifica ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.

Titolo II – Esito delle richieste

Art.6. Accoglimento delle richieste

1. L'operatore Economico in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento è ammesso all'iscrizione e alla permanenza in Elenco.

L'Operatore Economico riceve comunicazione dell'accoglimento della richiesta entro 30 giorni dall'invio della stessa.

Art. 7. Annullamento delle richieste

1. Le richieste mancanti di elementi essenziali per le eventuali valutazioni da parte del Servizio Elenco Fornitori la cui integrazione sia stata già richiesta dal Servizio con almeno due solleciti, saranno annullate d'ufficio.
2. Le richieste annullate riportano l'Operatore Economico nella situazione precedente alla richiesta.

Art. 8. Rigetto delle richieste

1. Nel caso in cui a seguito dell' esame della richiesta di iscrizione, di rinnovo dell'iscrizione o di modifica dei dati, emergesse l'assenza o il venir meno dei requisiti necessari per l'iscrizione e la permanenza in Elenco, il Responsabile del Servizio Elenco Fornitori avvia il procedimento di rigetto della richiesta.
2. Il Responsabile del Servizio Elenco Fornitori invia comunicazione all'Operatore dell'avvio del procedimento di rigetto, assegnando il termine di dieci giorni per le controdeduzioni di cui il Dirigente competente per la gestione dell'Elenco terrà conto per l'adozione del provvedimento finale.
3. Il Responsabile del Servizio Elenco Fornitori accertato il mancato possesso dei requisiti e fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'impresa, propone al Dirigente competente per la gestione dell'Elenco il rigetto della richiesta di iscrizione, di rinnovo dell'iscrizione all'Elenco o di modifica dei dati.
4. Il Dirigente competente per la gestione dell'Elenco, verificata l'effettiva assenza dei requisiti rigetta, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, la richiesta di iscrizione, di rinnovo dell'iscrizione all'Elenco o di modifica dei dati.
5. L'Operatore Economico riceverà la comunicazione del rigetto della richiesta, con le motivazioni che hanno condotto alla decisione, a mezzo posta elettronica certificata.
6. In caso di falsa dichiarazione o accertata grave negligenza, irregolarità o malafede nell'esecuzione di prestazione verso l'amministrazione, il rigetto è accompagnato dall'impossibilità per l'Operatore

Economico, di presentare richiesta di iscrizione o di re-iscrizione per 12 mesi dalla data del rigetto della richiesta e in ogni caso per il maggior tempo necessario per il reintegro del possesso dei requisiti per l'iscrizione e la permanenza in Elenco.

Titolo III - posizione dell'Operatore Economico in Elenco

Art. 9. Sospensione dall'Elenco degli Operatori Economici

1. L'Operatore Economico è sospeso dall' Elenco nei seguenti casi:
 - per mancato rinnovo della dichiarazione del possesso dei requisiti
 - per non avere integrato la propria iscrizione con i requisiti richiesti dall'Università.
2. Nel caso in cui l'Università modifichi i requisiti per l'iscrizione e la permanenza in Elenco ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento e l'Operatore non provveda ad aggiornare la propria posizione entro il termine assegnato, questi sarà in automatico sospeso dall'Elenco fino all'aggiornamento dell'autocertificazione.

Art. 10. Esclusione dall'Elenco degli Operatori Economici

1. L'esclusione dall'Elenco è disposta nei seguenti casi:
 - a) per mancato possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale a seguito della verifica a campione effettuata dal Servizio Elenco Fornitori o a seguito della verifica effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento in capo all'aggiudicatario delle procedure di affidamento;
 - b) per falsa dichiarazione;
 - c) per accertata grave negligenza, irregolarità o malafede nell'esecuzione della prestazione verso l'amministrazione;
2. Nei casi previsti dal comma 1, il Responsabile del Servizio Elenco Fornitori invia, a mezzo posta elettronica certificata, comunicazione all'impresa dell'avvio del procedimento di esclusione e dei fatti addebitati, assegnando il termine di 10 giorni per le controdeduzioni.
3. Delle controdeduzioni il Dirigente competente per la gestione dell'Elenco terrà conto per l'adozione del provvedimento finale.
4. Entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, il Dirigente competente per la gestione dell'Elenco, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'impresa, esclude l'Operatore Economico dall'Elenco.
5. Il Servizio Elenco Fornitori invia all'Operatore Economico, a mezzo posta elettronica certificata, comunicazione dell'esclusione con le motivazioni che hanno condotto alla decisione.
3. L'Operatore Economico escluso ai sensi del comma 1 può chiedere di essere nuovamente iscritto all'Elenco degli Operatori Economici una volta tornato in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di capacità e comunque non prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data del provvedimento di esclusione.

Art. 11. Cancellazione dall'Elenco degli Operatori Economici

1. L'Operatore Economico può, in qualunque momento, chiedere di essere cancellato dall'Elenco inviando richiesta di cancellazione.

La cancellazione dall'Elenco non equivale alla cancellazione dagli archivi informatici che potrà essere richiesta nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs 196/2003

2. L'operatore dovrà chiedere di essere cancellato dall'Elenco in caso di perdita dei requisiti previsti dal presente Regolamento per la permanenza nello stesso.
3. La richiesta di cancellazione dovrà essere presentata con le stesse modalità previste per l'invio della richiesta di iscrizione, rinnovo e modifica dei dati. L'operatore riceverà notifica automatica di avvenuta cancellazione.
4. La cancellazione dall'Elenco sarà automatica nel caso in cui l'operatore risulti sospeso dall'Elenco per un periodo continuativo superiore a 18 mesi.

Titolo IV – Utilizzo e Gestione dell'Elenco da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Art. 12. Utilizzo dell'Elenco da parte delle unità organizzative dell'Ateneo

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è tenuto all'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria in capo all'Operatore Economico affidatario di cottimo fiduciario d'importo pari o superiore a 40.000 Euro ed a comunicare al Servizio Elenco Fornitori l'eventuale esito negativo delle risultanze.
2. Ai fini dell'accertamento, il Responsabile Unico del Procedimento è tenuto ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento non può richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in possesso del Servizio Elenco Fornitori.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento Amministrativo nell'ambito delle procedure in economia, al fine di:
 - individuare gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale;
 - procedere agli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla Legge per gli affidamenti di contratti pubblici;
 - coordinare l'azione amministrativa;

tiene conto della posizione assunta in Elenco del singolo Operatore Economico avendo riguardo, in particolare, delle diverse situazioni connesse agli stati di iscritto, escluso, sospeso e della posizione di coloro la cui richiesta sia stata rigettata per effetto dell'applicazione del presente Regolamento.

Art. 13. Verifiche

1. In relazione alle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla Legge per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, l'Università, tramite il Servizio Elenco Fornitori, procede a verifiche a campione nella misura minima del 5% arrotondato all'unità superiore degli Operatori Economici iscritti.

2. L'università si riserva, in ogni caso e per il tramite del Servizio Elenco Fornitori, la facoltà di procedere in qualunque momento alla verifica dei requisiti di cui al comma 1.
3. L'Operatore Economico riceve comunicazione dell'avvio del procedimento di verifica di cui al comma 1 e 2 a mezzo posta elettronica certificata.
4. Per le procedure di affidamento pari o superiori a 40.000€, ogni singola Unità organizzativa procede autonomamente alla verifica del possesso dei requisiti secondo le modalità indicate del presente Regolamento.
5. Al termine delle verifiche l'operatore riceverà comunicazione dell'esito delle stesse.
6. Nel caso in cui a seguito degli accertamenti emergessero false dichiarazioni, il Responsabile Unico del Procedimento procede alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla competente Procura delle Repubblica e ad ogni altra segnalazione ritenga opportuna e necessaria in adempimento ad obblighi di legge.

Art.14. Trattamento dei dati

1. Gli Operatori Economici, mediante l'iscrizione all'Elenco autorizzano l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna al trattamento dei dati da essi forniti ai fini dello svolgimento dell'attività connesse ai procedimenti di acquisto e per ogni altra attività istituzionale, ai sensi di quanto disposto dal titolo III del D.Lgs 196/2003.
2. I dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamenti. In relazione al trattamento dei predetti dati i soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.
3. I dati sensibili e giudiziari contenuti nell'Elenco Operatori Economici tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
4. Titolare dei dati è l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
5. Il Responsabile del trattamento dei dati ai fini della gestione e presidio del servizio, è il Dirigente dell'Area responsabile della gestione e della tenuta dell'Elenco.
6. L'Elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento può essere fornito scrivendo al Dirigente competente per la gestione dell'Elenco.
7. I dati personali dei quali l'Ateneo è in possesso a seguito dell'istituzione e della gestione dell'Elenco Operatori Economici sono trattati da tutte le articolazioni dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per finalità connesse all'applicazione del presente Regolamento.
8. Le Unità organizzative che, nell'ambito di attività contabili e/o amministrative di propria competenza trattano i dati in formato cartaceo, ad esempio per lo svolgimento delle attività proprie dei Responsabili Unici di Procedimento e/o nell'ambito di attività istruttorie svolte da operatori contabili o amministrativi, operano secondo le istruzioni e le modalità impartite dal Responsabile della Struttura presso cui opera il Responsabile Unico del Procedimento, salvo diversi accordi o disposizioni.

Titolo V Disposizioni finali

Art. 15. Modifiche al Regolamento

1. L'Università si riserva la possibilità di aggiornare, integrare o modificare i requisiti necessari, le prescrizioni e i contenuti del presente Regolamento in ogni momento.
2. Il presente Regolamento deve intendersi automaticamente modificato dal momento dell'entrata in vigore di norme di rango superiore incompatibili con la disciplina ivi contenuta.

Art.16. Pubblicità

1. L'Università, al fine di assicurare l'effettività dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza, procede alla pubblicazione di un avviso nel quale si dà atto dell'avvenuta attivazione ed esistenza dell'Elenco di Operatori Economici.
2. L'avviso è reso pubblico sul sito web dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
3. L'avviso riporta le seguenti indicazioni:
 - il sito internet dell'Università dove è possibile compilare in ogni sua parte l'apposita procedura informatica online che genera automaticamente la domanda di iscrizione;
 - le modalità di invio della domanda di iscrizione al Servizio Elenco Fornitori;
 - il responsabile del procedimento e il Servizio presso il quale è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura di iscrizione;
 - i requisiti necessari per la domanda di iscrizione;
 - le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità;
 - le conseguenze di cui all'art. 13 del presente regolamento, in caso di dichiarazioni false o mendaci;
 - il rinvio a questo Regolamento.
4. La pubblicazione dell'avviso di avvenuta attivazione dell'Elenco e s.m. avviene con cadenza biennale.
5. Gli aggiornamenti, le integrazioni e le modifiche dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco sono comunicate agli Operatori Economici già iscritti all'Elenco e saranno oggetto di un avviso pubblicato sul sito web dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Art.17. Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la costituzione e la tenuta dell'elenco degli Operatori Economici dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna emanato con DR n. 1388 del 01/10/2007 e s.m.i.

Art. 18. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino Ufficiale di Ateneo.
